

MEGATON Atto 460

Numero .....  
Serie ..... 3 .....  
Del .....  
Natura del contratto: .....

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Agenzia Entrate  
MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDTCT/00  
00031926 00006414 W1705001  
00014423 21/03/2022 17:11:22  
4578-00088 0000262984044076  
IDENTIFICATIVO : 01201283376671



STATUTO

Associazione "GENITORI PEDIATRIA INT ETS"

ART. 1 - (Sede)

L'Associazione ha sede in Lonate Ceppino (VA) presso la sede identificata nel

RUNTS. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono

modificazione dello statuto.

L'Associazione può istituire sedi secondarie e distaccate.

ART. 2 - (Definizione Scopo e Attività Istituzionali)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristi-

che e di utilità sociale.

Lo scopo dell'Associazione è:

- Dare sostegno e conforto alle famiglie che vivono il dramma della malattia, dando una risposta a tutte le esigenze necessarie affinché ogni bambino possa avere accesso alle cure;
- Dare ospitalità ai pazienti pediatrici oncologici e ai loro familiari/caregivers quando si spostano temporaneamente dal luogo di residenza per svolgere le terapie;
- Offrire sostegno finanziario ai pazienti e ai loro familiari/caregivers durante il periodo della malattia, dando una risposta alla povertà oncologica affinché tutti i bambini, indipendentemente dalla disponibilità economica, abbiano accesso alle cure;
- Attività di clownterapia, per donare ai bambini e ragazzi, così come al resto del nucleo familiare e agli operatori momenti felici basati sulla convinzione che ridere e divertirsi possano avere effetti



donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche esser esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

#### ART. 3 - (Associati)

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Ogni associato ha parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

#### ART. 4 - (Quota Associativa)

La quota associativa deve essere versata da ciascun Socio sul conto corrente intestato all'Associazione, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile, restituibile e tanto meno rivalutabile.

L'ammontare della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio

*Handwritten signatures and notes:*  
- A vertical signature on the right margin.  
- A large circular stamp containing the text "Consiglio Direttivo".  
- A signature "Massimo" with the date "20/01/2018" written next to it.  
- A signature "Francesco" at the bottom right.

Direttivo e deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti, salvo ricorso al Consiglio Direttivo, comporta l'estinzione del rapporto associativo.

#### ART. 5 - (Volontari)

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

#### ART. 6 - (Ammissione degli Associati)

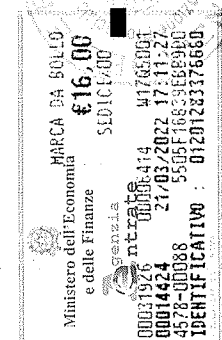
Chi vuole entrar a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da

*Handwritten signatures and notes:*  
- A vertical signature on the right margin.  
- A large circular stamp containing the text "Bando di concorso" and "2022 - 2023".  
- A signature "Francesco" with "V.P." below it.

adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.



ART. 7 - (Recesso ed esclusione degli associati)

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

ART. 8 - (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (ove necessario).

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

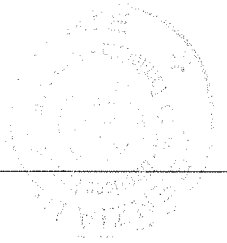
ART. 9 - (Assemblea degli Associati)

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulle responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*



B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di voto

Tutti gli associati iscritti almeno da 90 (novanta) giorni hanno diritto di voto. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20

~~Wm. L. G. W.~~  
~~John A. B. R.~~  
Postmaster General  
New York  
Francis W.

(venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

#### D) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere alla riunione, in qualità di esperti, persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità

*Stefano*  
*Francesco*  
*Antonio*  
*Roberto*  
*Marco*  
*Francesco*

non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti

condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

1) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento

dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

2) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i

fatti e gli atti compiuti nella riunione;

3) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discus-

sione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del

giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificati tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è

presente il soggetto verbalizzante.

E) Maggioranze

L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli

associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressa

dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con voto favorevole della mag-

gioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli asso-

ciati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza

di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devo-

luzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3 / 4 (tre quarti)

degli associati.



*[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top and several others below it.]*

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del

Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 10 - (Consiglio Direttivo)

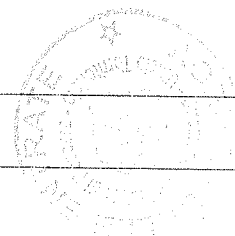
A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;



- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento dei singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza degli altri organi.

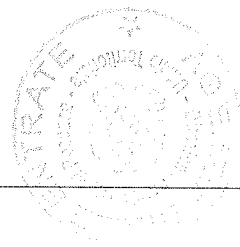
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

## B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) membri determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Nella fase di elezione del Consiglio Direttivo, il Consigliere più anziano indice le elezioni e insedia il Comitato Elettorale costituito dal Segretario e da tre scrutatori, nominati dal Consiglio Direttivo. Tutte le candidature devono essere manifestate al Consiglio Direttivo. Le votazioni si svolgono a

*L.H. Nichols*



scrutinio segreto. Il Comitato Elettorale provvede al conteggio dei voti ed

alla proclamazione degli eletti.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti

requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in

presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente uno

o più Vice Presidenti e un Tesoriere con le modalità sopra esposte.

Nel caso di nomina di più Vice Presidenti le funzioni suppletive saranno

demandate al più anziano in carica.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli

altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica

sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel

corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute

per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*  
Francesco

avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo ove nominato.

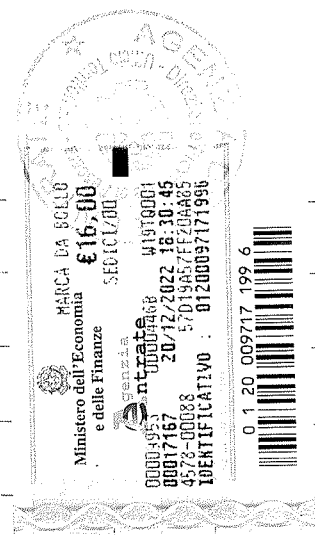
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificati tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.



Di ogni deliberazione si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

D) Doveri del Consiglio Direttivo

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2393, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.

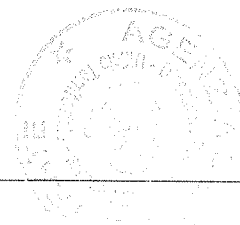
ART. 11 - (Presidente dell'Associazione)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione e coordinazione del lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di determinati atti.

ART. 12 - (Organo di Controllo)



A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

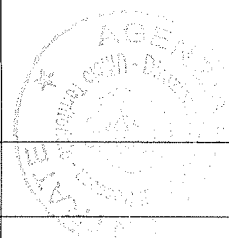
La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - (Revisione legale dei conti)

*Handwritten signatures and notes:*  
- Vertical signature: *Stefano M. M. M.*  
- Large circular stamp with signature: *Agente di Rating*  
- Signature: *Stefano M. M. M.*  
- Signature: *Stefano M. M. M.*  
- Signature: *Stefano M. M. M.*  
- Signature: *Stefano M. M. M.*  
- Signature: *Stefano M. M. M.*



Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### ART. 14 - (Tesoriere)

Il Tesoriere in carica svolge nell'ambito del Consiglio Direttivo le seguenti funzioni:

- cura la gestione del patrimonio dell'Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché dal presente Statuto;
- sottoscrive congiuntamente al Presidente il bilancio preventivo e consuntivo;
- effettua pagamenti e riscuote i versamenti per l'Associazione;
- svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Statuto.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Tesoriere, il Consiglio dà incarico al consigliere più anziano di svolgere provvisoriamente le funzioni.

#### ART. 15 - (Patrimonio dell'Associazione)

##### A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti dai contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

|                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                |  |  |
| cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising,  |  |  |
| da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.           |  |  |
| B) Funzione                                                                    |  |  |
| Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così    |  |  |
| come definita all'articolo 2.                                                  |  |  |
| In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione   |  |  |
| anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque        |  |  |
| denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori    |  |  |
| ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o        |  |  |
| cessazione individuale del rapporto associativo.                               |  |  |
| ART. 16 - (Bilancio)                                                           |  |  |
| L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di     |  |  |
| ogni anno.                                                                     |  |  |
| Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo   |  |  |
| deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio   |  |  |
| di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e    |  |  |
| dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'Ente.   |  |  |
| Il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste,     |  |  |
| riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di   |  |  |
| perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e   |  |  |
| strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione |  |  |
| si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo   |  |  |
| di Controllo e/o dal Revisore.                                                 |  |  |
| Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato     |  |  |
|                                                                                |  |  |

pag.21

nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

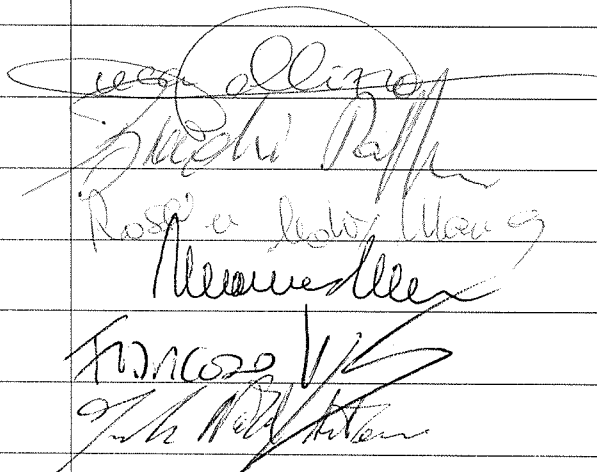
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

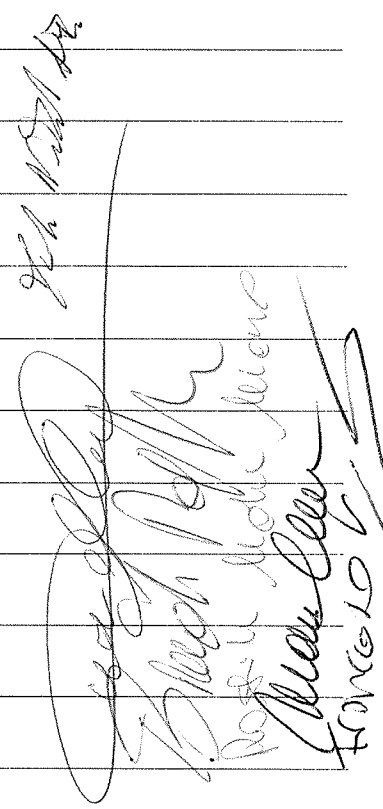
ART. 17 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore. (Cfr. art. 9 CTS.).

Letto, approvato e sottoscritto

Lonate Ceppino 25/03/2025

  
Francesco V. /  
G. M. /

  
Francesco V. /  
G. M. /